



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO in particolare, l'articolo 4-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 4-ter, il quale stabilisce che:

- i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante “*Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità*”;

CONSIDERATO che il comma 3 del già menzionato articolo 4-ter prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021 e che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono definite le modalità relative al riparto del medesimo fondo;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 ottobre 2021, con il quale il citato fondo di 115 milioni di euro è stato parzialmente ripartito, per complessivi 34.508.524,26 euro, assegnando, a titolo di acconto, ai comuni capoluogo di provincia, a 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, un importo pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo unico del predetto decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 prevede che, al riparto del rimanente ammontare del fondo pari a 80.491.475,74 euro, da assegnare a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni ivi indicati nell'allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvede con successivo decreto sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello reso disponibile dal Ministero dell'interno;

RITENUTO, pertanto, che si debba procedere all'approvazione delle modalità di certificazione da parte dei comuni della perdita di gettito derivante dai commi 1 e 2 del più volte richiamato articolo 4-ter;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VALUTATO che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DECRETA

Articolo 1

(Enti tenuti alla certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell'acconto erogato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 ottobre 2021.
2. Sono esentati dalla certificazione i comuni delle regioni indicate al precedente comma non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla.

Articolo 2

(Modalità di certificazione)

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata "Area certificati (TBEL, altri certificati)", accessibile dal sito *web* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all'indirizzo:
<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alla perdita di gettito connessa all'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.
2. La certificazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nella predetta area riservata a decorrere dal 1° dicembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 29 marzo 2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

3. Per i comuni tenuti all'adempimento, la mancata certificazione o la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo e, nell'eventualità di assegnazione dell'acconto, il recupero dello stesso anche con le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 3

(Istruzioni e specifiche)

1. Il documento informatizzato deve essere compilato inserendo l'importo della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il numero di immobili esenti ed il valore della base imponibile esente a tale titolo.
2. Per i soli comuni destinatari dell'acconto, il documento reca anche l'importo assegnato con il decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 e calcola automaticamente, con l'inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell'ente.
3. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione "Configurazione ente" dell'Area certificati e trasmesso con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2023

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia